

N. 8-1/19



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE FALLIMENTARE

in composizione collegiale, in persona dei sig.ri:

dott.ssa Francesca Miconi	Presidente
dott.ssa Maura Mancini	Giudice relatore
dott. Lorenzo Maria Lico	Giudice

letto il reclamo proposto dal sig. Giovanni Mei nei confronti dell'ordinanza in data 1° luglio 2019 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento con Liquidazione del Patrimonio presentata dall'odierno reclamante;

rilevato che la dichiarazione di inammissibilità si fonda sull'assunto che la Immobiliare Costa S.n.c. di Solazzi Fausta & C., della quale l'odierno reclamante è socio amministratore, sarebbe soggetto fallibile in quanto avente un ammontare di debiti anche non scaduti di importo superiore ad € 500.000,00 sia nell'anno 2017 che nell'anno 2018 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) L.F.;

considerato che dalla relazione del Gestore della Crisi dott.ssa Elena Pari in data 2 luglio 2019 e depositata all'udienza del 12 settembre 2019 nonché dai chiarimenti resi dalla stessa dott.ssa Elena Pari alla medesima udienza emerge chiaramente che il totale dei debiti della Immobiliare Costa S.n.c. di Solazzi Fausta & C. ammonta ad € 450.534,11 nell'anno 2017 e ad € 380.557,17 sia nell'anno 2018 che nell'anno 2019, dovendo detrarre dal totale delle passività risultanti nello Stato Patrimoniale le voci: a) capitale, b) riserve, c) fondi di ammortamento, d) ratei e riscontri passivi in quanto non costituenti poste di debito;

valutato che la Immobiliare Costa S.n.c. di Solazzi Fausta, come risulta dalla visura camerale depositata all'udienza del 12 settembre 2019, risulta inattiva;

considerato che dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che parte reclamante abbia posto in essere atti in frode negli ultimi 5 anni e che, anzi, dalla Relazione Particolareggiata *ex art. 14 ter l. 3/12* emerge positivamente il contrario;



considerato che alla stregua della lettura integrata della Relazione Particolareggiata ex art. 14 ter l. 3/12 e delle precisazioni rese dalla dott.ssa Elena Pari – OCC – parte reclamante non risulta assoggettabile a procedura diversa;

considerato che dalla Relazione Particolareggiata per la Liquidazione del Patrimonio del Gestore della Crisi emerge anche che parte reclamante non ha usufruito di procedure di composizione della crisi negli ultimi cinque anni;

valutato che risultano prodotti sia l'inventario di tutti i beni di parte reclamante che la Relazione Particolareggiata per la Liquidazione del Patrimonio dell'OCC;

ritenuto che, dalla lettura integrata della documentazione prodotta, sia possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

considerato che l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio prescinde dalla valutazione di meritevolezza, ma che nel caso di specie la Relazione Particolareggiata per la Liquidazione del Patrimonio dell'OCC ha evidenziato anche la sussistenza di tale circostanza avendo specificato che *“le cause del sovraindebitamento risiedono nella forte crisi che ha colpito il mercato immobiliare dall'anno 2008 coinvolgendo le società immobiliari in cui la debitrice detiene le proprie quote societarie”* (cfr. pag. 10), avendo chiarito che in conseguenza di tale notoria crisi *“I soci sono stati costretti non solo a firmare contratti fideiussori a garanzia delle società ma anche a mettere a disposizione la propria casa di abitazione e gli uffici commerciali di proprietà perché venisse iscritta ipoteca dalle banche”* (cfr. pag.13) e che *“buona parte dei debiti oggi pendenti – omissis – derivano proprio da obbligazioni nominali di firma da garanzia”* (cfr. pag. 139 delle società di cui era socio e che furono dichiarate fallite nel 2015 nonostante tutti gli sforzi economici compiuti dall'odierno reclamante ed avendo ulteriormente precisato che *“La situazione di sovraindebitamento odierna non è pertanto in alcun modo riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dalla reclamante, ma semmai imputabile alle sorti del settore in cui le società garantite operavano ed alle difficoltà economiche conseguenti”* (cfr. pag. 13);

rilevato che la Relazione Particolareggiata per la Liquidazione del Patrimonio dell'OCC evidenzia anche la condizione di pensionato del reclamante con una pensione di circa € 800,00 al mese che questo Collegio, come anche l'OCC, ritiene integralmente necessaria al fine del soddisfacimento delle esigenze di vita primarie ed indispensabili (cfr. pag. 14);

valutato che la proposta prevede, in conformità di quanto previsto dall'art. 14 ter l. 3/12, la totale messa a disposizione dei beni intestati al reclamante e l'integrale distribuzione del ricavato sulla base del seguente ordine: a) compenso dell'OCC e del legale in pre-deduzione; b) compenso del



Liquidatore in pre-deduzione; c) pagamento parziale dei creditori privilegiati in ragione del ricavato della liquidazione dei beni; d) spese relative alla procedura esecutiva;

ritenuto che, alla luce delle circostanze emarginate dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata in ordine alla consistenza complessiva del patrimonio della reclamante si deve ritenere, alla luce del disposto di cui all'art. 7 comma 1 l. 3/12, che il pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca sia ammissibile in quanto risultano predisposte cautele che inducono a ritenere che gli stessi saranno soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile;

ritenuto altresì che la positiva previsione del mancato pagamento dei creditori chirografari non possa essere ritenuta preclusiva dell'accoglimento dell'istanza finalizzata alla Liquidazione del Patrimonio in conformità dell'art. 14 *ter* l. 3/12 in quanto relativa a crediti non contemplati dall'art. 7 comma 1 l. 3/12 sopra richiamato;

valutato che il Gestore della Crisi ha specificamente evidenziato che *“i rischi a cui sono sottoposti i creditori sono legati al realizzo della vendita dei beni e della riduzione del prezzo in caso di vendita a prezzo ribassato rispetto alla stima. Ma tale eventualità sarebbe la medesima in ipotesi di vendita libera sul mercato, quindi non si ravvisano rischi a carico dei creditori”* (cfr. pag. 32) concludendo che *“La proposta formulata dal debitore di liquidazione del patrimonio è la più plausibile per la soddisfazione dei creditori ed è la migliore che possa essere formulata avendo offerto ai creditori tutti i beni in suo possesso”* (cfr. pag. 33);

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento mediante liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* l. 3/12 di MEI GIOVANNI (C.F. MEI GNN 41B03 D488G) residente in Saludecio;
2. nomina Liquidatore *ex* art.14 *quinquies* l. 3/12 l'avv. DARIA MULAZZANI per l'attuazione del piano di liquidazione;
3. dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. dispone che l'istanza ed il presente decreto sino pubblicati a cura della Cancelleria sul sito internet del Tribunale di Rimini per almeno sei mesi ed in un quotidiano locale “Il Resto del Carlino – Cronaca di Rimini” per almeno una volta, nonché siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;



5. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei Pubblici Registri con riguardo ai beni immobili sui quali la sig.ra Fausta Solazzi è titolare di diritti reali;
6. ordina la consegna ed il rilascio immediati dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione al Liquidatore sulla base del presente titolo esecutivo;
7. dichiara che la pensione goduta dal sig. Giovanni Mei ha natura alimentare e come tale non è aggredibile.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12 settembre 2019

Il Presidente
dott.ssa Francesca Miconi

Il Giudice estensore
dott.ssa Maura Mancini

